COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

COPIA

Ufficio: ***SETTORE POLIZIA LOCALE***
N. Interno: ***3*** del ***09-07-2019***

DETERMINAZIONE N. 544 R.G. DEL 09-07-2019

SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE-LUMINOSA PRESSO LO SPARTITRAFFICO DI VIA CAMPOSTRINI N. 72, PER UN IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

Il sottoscritto BENDAZZOLI Francesco, Responsabile del Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco pro-tempore con provvedimento Protocollo n. 9299 del 16/04/2019, espone:

PREMESSO che si rende necessario provvedere a far eseguire la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e luminosa presso lo spartitraffico centrale situato in via G.Campostrini (SP n. 4) nei pressi del civico n. 72, all'interno dell'abitato della frazione di Pedemonte, rimasta danneggiata a causa di un sinistro stradale avvenuto lo scorso 20 gennaio 2019;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l’art. 30, sui principi per l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;
- l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l’art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’art. 80 sui motivi di esclusione;
- l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTE le linee guida approvate con deliberazione dell’ANAC n. 1097 del 20 ottobre 2016 e n. 206 dell’1 marzo 2018, in vigore dal 7 aprile 2018 e i pareri espressi del Consiglio di Stato n. 1903/2016 e 361/2018 circa la natura vincolante o meno delle stesse;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità e le tempistiche di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI. Per effetto di ciò non sussistono conseguentemente i relativi costi in quanto non sono state rilevate interferenze;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,*

possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e da soggetti aggregatori ";

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che per tutti gli enti locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato il comma 3, dell'art. 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro, in quanto il testo della norma prevede: "*Fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro* ";

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, il quale dispone che: "*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […]* ";

RILEVATO che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009;

VISTI altresì:
- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili del servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2018, esecutiva, ad oggetto

"Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2020-2021 e nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09.01.2019 con cui è stato approvato il P.E.G. 2019 — parte finanziaria;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste l'obbligo di astensione per conflitto di interesse;
CONSIDERATO che occorre procedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica presente in loco al fine di perseguire un adeguato standard di sicurezza della circolazione stradale;

VISTO il preventivo della ditta CIEMME S.r.l., con sede a Verona in via Bassone n. 27, acquisito al protocollo generale dell'ente in data 31 Gennaio 2019, al n. 2539, che indica una spesa pari ad € 892,00, oltre ad € 196,24 (IVA al 22%), per un totale di € 1088,24, IVA compresa;

RILEVATO che:
- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.L.gs. 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), Il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare:
  - in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
  - in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

DATO ATTO che, in data 28/06/2019 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z8B2905628;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del soggetto cui si intende affidare la fornitura e posa in opera di cui si tratta, acquisito tramite la procedura "DURC ON LINE" presso il sito internet dell'INPS in data 28/06/2019 e constatatane la regolarità;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. per i motivi narrati in premessa, di affidare direttamente alla ditta CIEMME S.r.l., con sede a Verona in via Bassone n. 27, Partita IVA n. 02639830237, l'esecuzione della fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e luminosa, secondo il preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente in data 31/01/2019 - protocollo n. 2539, che prevede una spesa di € 892,00, oltre IVA 22%, pari a euro 196,24, per un

totale di euro 1.088,24;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
   - il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere al ripristino della segnaletica stradale verticale e luminosa installata sullo spartitraffico centrale della carreggiata di via G.Campostrini n. 72 (SP n. 4), nel centro abitato della frazione di Pedemonte;
   - l'oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e luminosa;
   - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
   - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
   - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	11250	Descrizione	Spese per la toponomastica stradale, numerazione civica, segnaletica, ecc.		
SIOPE	1311	CIG	Z8B2905628	CUP	//////////
Creditore	CIEMME S.r.l., con sede a Verona in via Bassone n. 27, Partita IVA n. 02639830237				
Causale	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e luminosa				
Modalità finanz	Con risorse del bilancio comunale				
Impegno pren.		Importo	1.088,24	Scadenza	31/12/2019

4. di imputare la spesa di Euro 892,00, oltre ad IVA 22%, pari ad Euro 196,24, per un importo complessivo di Euro 1.088,24, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2019	11250	€ 1.088,24

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Fattura	30 gg	€ 1.088,24

6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

7. di dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia", il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito alla presente procedura di affidamento è il seguente: Z8B2905628, da indicare in tutti gli atti concernenti i pagamenti dei servizi ad essa afferenti;

8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 121, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

9. di dare atto, ai fini dell'art. 121, in particolare del comma 5, del D.Lgs. 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
   a) che la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
   b) che l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione non è prescritta dal D.Lgs. 50/2016;

10. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);

11. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che:
   a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   b) i medesimi atti di cui alla precedente lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs 50/2016 sono, altresì pubblicati:
      - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
      - sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;

12. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza.

Composizione del documento:
- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
F.to Bendazzoli Francesco